

Sentenza Tribunale delle Acque n. 152/11 Guida Maria / Regione Campania – Riconoscimento debito per credito vantato da Avv. Giulio Russo come attributario (Ns. rif.to G 2105)

Da "Giulio Russo" <giuliorusso@pecstudio.it>
A "avvocatura.civile@regione.campania.it" <avvocatura.civile@regione.campania.it>,
"dg08.ud1@pec.regione.campania.it" <dg08.ud1@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 22 maggio 2014 - 17:34

Spett.le Avvocatura regionale

p.c. Spett.le Settore Genio Civile
Dirigente Responsabile

In riferimento all'oggetto invio documentazione allegata ai fini del riconoscimento del debito specificando che le somme dovute in capo all'avv. Giulio Russo, quale attributario, sono le seguenti:

Da precetto €. 2.582,05
Spese Notifica di pignoramento c/o Terzi €.40,00
Spese iscrizione a ruolo esecuzioni del Pignoramento €. 158,00
onorario fase introduttiva del pignoramento presso terzi come da Tabella parametri forensi 2014 €. 315,00
Totale s. e. e/o o. €. 3.095,05

Si precisa che, solo in caso di riconoscimento del debito suddetto non verrà coltivata la procedura esecutiva presso terzi pendente al Tribunale di Napoli.
In attesa di Vs. riscontro e a disposizione per ogni chiarimento del caso porgo cordiali saluti.

Allegati: - Sentenza notificata; Atto di precetto notificato; - Atto di Pignoramento con ricevuta di notifica e ricevuta di iscrizione a ruolo del Tribunale di Napoli Sezione Esecuzioni.

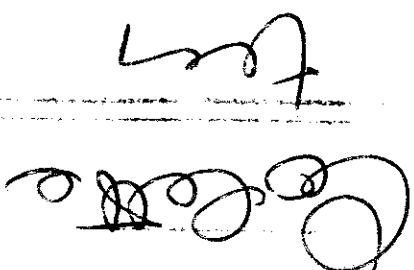
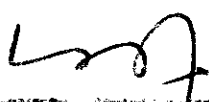
Avv. Giulio Russo
- PATROCINANTE IN CASSAZIONE -
Via Appia, 329 - 81028 Santa Maria a Vico (CE)
Telefono e fax: 0823.808791
E-mail: russogiulio@libero.it
PEC: giuliorusso@pecstudio.it
C.F. RSS GLI 66507 B963L
P.IVA 02902600614

Allegato(i)

Atti - avv. Russo Giulio.pdf (3472 Kb)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0368202 29/05/2014 10,28
Mitt.: RUSSO AVV. GIULIO
Ass.: 530811 UOD Genio Civile di Caserta; p.c.

Classifica : 53.B.



29 MAG. 2014


SECRET

00029348 00002E7F 00664001 00029334 12/17/2012 16:25:44 0001-00010 8F64418018414505 IDENTIFICATION 01093176505286

12 16 21 25
1947083800
1376507411

MARCA DA BOLLO
 €3,54
 TRE/54
 Entrate
 00012948
 00012948
 12/11/2012 11:21:47
 00012948
 00012948

0 1 08 337650 531 1

Via A. 1
028 Santa M.
Tel. e Fax 0823.80

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Interno
 della Polizia
 QUATTRODICI
 2012
 12/11/2012 15:38:33
 0001-00009
 IDENTIFICATIVO : 0109337655463
 0 1 09 337450 546 8

[illegible]

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

4+1 E
17 / ATTRIBUZIONE
AU RUSSO
21-01-2013

condurre in fitto un appezzamento di terreno in località "Monticello Volpone" in San Felice a Cancelli (CE), identificato in catasto alla partita 2441 fg.14 p.la. 132, coltivato a tabacco, ed essere questo stato allagato agli inizi di maggio 1998 da acque luride provenienti dall'Alveo Trave, utilizzato come canale fognario anche dal Comune di San Felice a Cancelli, conveniva innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania perché fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura quantificata in € 2.582,28, ovvero nella maggiore o minor misura risultante in corso di giudizio. A sostegno della domanda precisava la ricorrente che al momento dell'allagamento il terreno era interamente coltivato a tabacco, e l'intero raccolto dell'annata era andato interamente perduto per essersi le piantine marcite; e che l'allagamento era da attribuire alla cattiva manutenzione dell'Alveo Trave.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Campania, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, per non essere rinvenibile in alcuna normativa la sua titolarità alla manutenzione dell'alveo; nonché la estrema genericità della domanda proposta, anche in ordine alla esistenza ed alla entità del danno patrimoniale.

Completata l'istruzione con produzione documentale ed escussione di testi, ed espletata CTU, la causa all'udienza collegiale del 3.10.2011 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è fondata, e deve pertanto essere accolta. In ordine alla legittimazione attiva, essa sussiste in capo alla ricorrente, alla luce della documentazione prodotta e delle deposizioni testimoniali, da cui si rileva la sua proprietà del fondo in questione, e la sua attività di coltivatrice. D'altronde la resistente non ha contestato detta legittimazione.

Deve parimenti essere ritenuta la legittimazione passiva della Regione Campania. Questo Tribunale ha già accertato in altri giudizi come l'Alveo Trave sia un corso d'acqua naturale, che raccoglie le acque provenienti dalle colline di Arpaia, Forchia, Arienzo e San Felice a Cancelli e sviluppa il suo corso per intero nell'ambito del territorio della Regione Campania. Esso, dunque, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, attuato per effetto dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15.1.72 n. 8 e degli art. 9, 11 e 87 segg. del D.P.R. 24.7.77 n. 616, non ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale, che è rimasta dello Stato (C. Cost. 9.6.86 n. 133), ma sulla relativa manutenzione che è a carico della Regione. Ed infatti la detta normativa ha precisato che il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative ha riguardato le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè in particolare, con riferimento alla fattispecie, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori;

mentre, in virtù dell'art. 90, lette. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, alle Regioni sono demandate funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede anche che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha subdelegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della subdelega in parola non clide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di cura e manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali. E non è stato documentato né tantomeno solo dedotto dalla Regione che il passaggio delle competenze e delle risorse in materia alla Provincia si sia in concreto verificato.

L'alveo in oggetto, pertanto, per quanto rientra tra i beni del demanio idrico statale, è sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte della Regione, che quindi è tenuta a rispondere dei danni provocati da carenze di manutenzione (vedasi in proposito Cass. n. 8588/1997 proprio in relazione ad una fattispecie di danni da esondazione dell'alveo Trave).

Nel merito, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta infatti accertato testimonialmente che nel mese di maggio 1998 l'alveo Trave a seguito di una forte pioggia durata alcuni giorni straripò, invadendo con acque putride e maleodoranti il terreno della ricorrente che era piantumato a tabacco e distruggendo il raccolto. La perizia giurata del geom. Raffaele Cimmino, con le fotografie allegate, evidenziano le conseguenze della inondazione sul terreno della ricorrente, dimostrando così sia la perdita avvenuta del raccolto sia la necessità degli interventi di bonifica del terreno.

Va pertanto dichiarata la responsabilità della Regione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni causati dall'esondazione delle acque dell'alveo Trave, non potendosi dubitare del nesso eziologico tra i danni subiti dalla ricorrente ed il fattore dannoso derivante dalla incapacità del corso d'acqua pubblico di contenere e smaltire l'acqua che vi si riversava in occasione di precipitazioni intense o ravvicinate nel tempo. La Regione poi non ha dimostrato né tantomeno dedotto che le esondazioni non fossero causate da proprie carenze di manutenzione o di controllo sugli sversamenti che ivi venivano effettuati, ma che invece fossero dipese da eventi eccezionali, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed idonei ad interrompere il nesso di causalità.

In ordine all'ammontare dei danni subiti, rileva la Corte come il CTU abbia analiticamente esaminato il fondo e determinato il valore del raccolto andato perso e i lavori di bonifica necessari, giungendo ad una quantificazione di € 4.162,14 alla data dell'evento del 6.5.1998 che il Tribunale ritiene pertanto di far propria.

Trattandosi di debito di valore, l'obbligazione di risarcimento del danno è sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta. Devesi pertanto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 4.162,14, oltre rivalutazione monetaria fino alla data della presente decisione ed interessi legali fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria che andrà rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Guida Maria nei confronti della Regione Campania con atto di citazione notificato il 24.4.2006; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede

1) condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore di Guida Maria, liquidati in € 4.162,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 6.5.1998 calcolati come in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 86,00 per spese, € 950,00 per onorari ed € 949,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;

3) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CTU come documentate in € 1.997,78 complessive.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

Napoli 3.10.2011.

Il Funzionario Giudiziario

Gallozza Enrico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

UFFICIO IN CANCELLERIA

UFFICIO (ALLOZZA)

[Signature]

Nolita art. 2007
ca. 14/11/2012
Napoli 19/12/2012

3.10.2012
f. 3.

Agenzia delle Entrate	
FIRMA SEMPLICE	
Aut. Giudiz. di Napoli	
L. 19/12/2012	
Cost. 2011	218,00
Cost. 2012	28,24
Cost. 2013	5,16
Cost. 2014	253,40
Cost. 2015	28,512
Cost. 2016	87,10

RUSSO
XATM.30210413

8

A titolo esemplificativo si invia prospetto delle somme dovute.

- Spese liquidate in sentenza € 86,00
- Diritti e Onorari liquidati in Sentenza € 1.899,00

Spese e Diritti successivi:

- Esame dispositivo sentenza (diritto) 11,00
- Apposizione formula esecutiva (diritto) 11,00
- Esame titolo esecutivo (diritto) 11,00
- Richiesta copie esecutive (diritto) 14,00
- Richiesta copie esecutive (costo) 25,01
- Ritiro copie esecutive (diritto) 14,00
- Notifica Sentenza (diritto) 11,00
- Notifica Sentenza (costo) 13,00
- Ritiro notifica ed esame relata (diritto) 11,00
- 12,5% S.G. Tariffa professionale (su diritti e onor. per € 1.982,00) 247,75
- CPA 4% (su onor., diritti e 12,5% T.P. per € 2.229,75) 89,19
- IVA 21% (su onor., diritti, 12,5% T.P. e CPA per € 2.318,94) 486,98

Totale

€ 2.929,93

Oltre spese successive occorrendo e con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento nei termini di legge si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0368202 29/05/2014 10,28

Mitt. RUSSO AVV. GIULIO

Ass. 530811 UOD Genio civile di Caserta P.

Classifica - 53 B

Istanza di notifica ai sensi della L. 53/1994

Io sottoscritto avv. **Giulio Russo**, con studio in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 329, nella qualità di procuratore di me medesimo, autorizzato ai sensi della L. 53/1994 ad avvalermi della facoltà di notificazione, giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in data 07.09.2007, ho notificato copia dell'atto che precede (Sentenza n. 152/11), vidimato dall'Ufficio Postale di S. Marco Trotti previa iscrizione nel mio registro cronologico a:

1.) **Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli (cap 80132) alla Via Santa Lucia n. 81** (raccomandata n. 464885/19300-7, n. mio cron. 12);

in piego raccomandato con avviso di ricevimento a mezzo posta, tramite l'ufficio postale di S. Marco Trotti, come risultante dalle ricevute postali.

S. Maria a Vico (CE), 12/02/2013

Avv. Giulio Russo



Avv. GIULIO RUSSO
S. MARIA A VICO (CE)
Tel. 081 025 1000



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Alle Giurisdizioni Amministrative

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

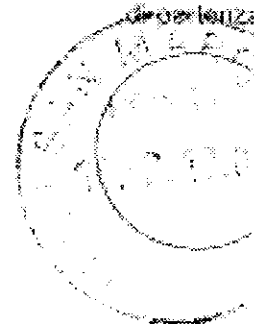
N°

76486519300

(Vedi avvertenze per gli uffici)

6358

Bollo dell'ufficio
di competenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

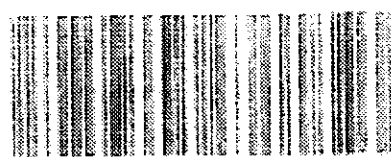
Mod. 04160A - EP2054/EP2055 - Modello 20L - ex 1316 - 5/14

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

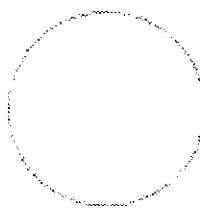
AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a

(compilare in stampato o a mano)

AG



76513840857-1



Avv. GIULIO RUSSO

Via Appia n. 329

81028 Santa Maria a Vico (CE)

Tel. e Fax 0823.808791

ATTO DI PRECETTO

L'avv. **Giulio Russo** (C.F.: RSS GLI 66S07 B963L) nato il 7/11/1966 a Caserta, quale procuratore di se medesimo, con studio in Santa Maria a Vico alla via Appia 329, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Salvatore Rosa 279, presso lo studio dell'avv. Pasquale Carraro.

In virtù di sentenza n. 152/11, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli il 03/10/2011 depositata in cancelleria il 15/11/2011, munita di formula esecutiva del 28/01/2013, notificata il 18/02/2013 registrata c/o l'Agenzia delle Entrate di Napoli il 31/10/2012:

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania (cf. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, domo per la carica in Napoli, via S. Lucia n.81, di pagare all'istante nel domicilio eletto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme, così come di seguito specificato:

Diritti Liquidati in Sentenza	€ 949,00
Onorari Liquidati in Sentenza	€ 950,00
Spese Liquidate in Sentenza	€ 86,00
Spese per richiesta copie esecutive della sentenza	€ 12,42
Spesa Notifica Sentenza	€ 10,74
Compenso Redazione Precetto ex dm 140/12	€ 50,00
CPA 4% su diritti, onorari (€ 1949,00)	€ 77,96
IVA 22% su diritti, onorarie 4% CPA (€ 2026,96)	€ 445,93
Totale s.e. & o.	€ 2582,05

Oltre le ulteriori somme maturande fino al soddisfo. Con avvertimento ad essa intimata che, in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà in suo danno ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Santa Maria a Vico 02/10/2013

Avv. Giulio Russo

REGIONE CAMPANIA

02/10/2013 09:50:47

00811/000000

000000

Istanza di notifica ai sensi della L. 53/1994

Io sottoscritto avv. **Giulio Russo**, con studio in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 329, nella qualità di procuratore di me medesimo, autorizzato ai sensi della L. 53/1994 ad avvalermi della facoltà di notificazione, giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in data 07.09.2007, ho notificato copia dell'atto che precede (Atto di Precetto), vidimato dall'Ufficio Postale di San Marco Trotti previa iscrizione nel mio registro cronologico a:

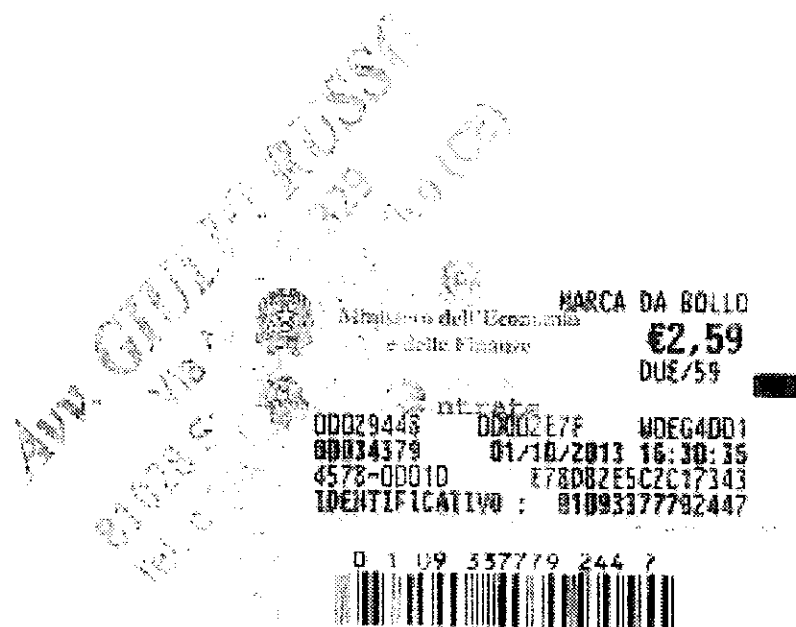
Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, dom.to per la carica in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81

(raccomandata n. 46488526773-4, n. mio cron. 128);

in piego raccomandato con avviso di ricevimento a mezzo posta, tramite l'ufficio postale di San Marco Trotti, come risultante dalle ricevute postali.

Santa Maria a Vico, 03/10/2013

Avv. Giulio Russo



852

[illegible]

Classified

[illegible]

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 764888-57/3-4
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 04/100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - E.J. 12/10 - GI. 1/4

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

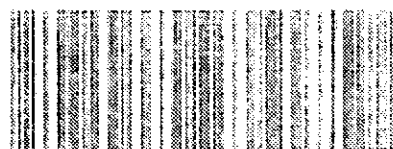
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

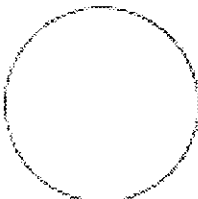
da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)

AG



76625310940-3



Avv. GIULIO RUSSO
Via Appia n. 329
81028 Santa Maria a Vico (CE)
Tel. e Fax 0823.908791

AVV. GIULIO RUSSO
Via Appia, 329
81028 S. Maria a Vico (Ce)
Tel. e Fax 0823.808791

TRIBUNALE DI NAPOLI
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

(art. 543 c.p.c.)

Per l'avv. GIULIO RUSSO procuratore di sé medesimo, (C.F. RSS GII 66507 B963L) con studio in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia, 329, che elegge domicilio in Napoli alla Via Salvatore Rosa 279 presso lo studio dell'avv. Pasquale Carraro, (si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni via fax al numero 0823/808791 e via posta elettronica all'indirizzo giuliorusso@pecstudio.it)

PREMESSO

- che, con Sentenza n. 152/11, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli in data 03/10/2011, depositata in cancelleria il 15/11/2011 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli il 31.10.2012, con formula esecutiva apposta il 28.01.2013, notificata in data 18.02.2013, la Regione Campania, in persona del Suo legale rappresentante p.t., è stata condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 1.985,00 per spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;

- che, in mancanza del pagamento dovuto in virtù di detta Sentenza, l'istante, in data 08/10/2013, notificava alla Regione Campania atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento di €. 2.582,05;

- che, l'Amministrazione Regionale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legge ai sensi dell'art 480 c.p.c. al pagamento delle somme portate dal precetto notificato l'08/10/2013;

- che, l'avv. Giulio Russo intende pignorare i crediti e le somme che il debitore Regione Campania vanta, ha in deposito e possiede presso il Banco di Napoli - Sanpaolo Imi - Agenzia di Napoli di Via Roma n. 177/178 anche riguardo a crediti non ancora scaduti e/o somme da corrispondere a distanza di tempo, il tutto fino alla concorrenza col credito precettato aumentato della metà ex art. 546 comma 1 c.p.c. a copertura dei successivi interessi e spese.

Tanto premesso, l'istante sig. avv. Giulio Russo, procuratore di sé medesimo come sopra eletto, domando,

CITTA

- LA REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede regionale in Napoli alla Via S. Lucia e

- il BANCO DI NAPOLI – SANPAOLO IMI - AGENZIA DI NAPOLI DI VIA ROMA N. 177/178, in persona del suo Direttore p.t., con sede in Napoli (CE) alla Via Roma n. 177/178 a comparire innanzi al Tribunale di Napoli – Giudice a designarsi, la mattina del **28/03/2014**, ora di rito, perché il BANCO DI NAPOLI – SANPAOLO IMI renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e perché la Regione Campania sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori e consequenziali, con invito al BANCO DI NAPOLI – SANPAOLO IMI - AGENZIA DI NAPOLI DI VIA ROMA N. 177/178, in persona del Direttore p.t., ex art. 543 comma 2 n. 4 c.p.c., a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente presso il sottoscritto procuratore, entro gg. 10 dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo giuliorusso@pecstudio.it. con avvertenza che in difetto si procederà a norma di legge.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara, ai sensi del DPR n. 115/2002, che il valore del presente giudizio è pari a €. 3.873,07.

avv. Giulio Russo

ATTO DI PIGNORAMENTO

Nel contempo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Napoli,

- Vista la Sentenza n. 152/11, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli in data 03/10/2011, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli il 31.10.2012, con formula esecutiva apposta il 28.01.2013, notificata in data 18.02.2013;
- visto, altresì, l'atto di precetto pedissequo notificato il 08/10/2013 contenente l'intimazione al pagamento di €. 2.582,05,

HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

in virtù del suddetto titolo esecutivo, i crediti e le somme a qualsiasi titolo vantate, depositate e possedute dalla Regione Campania presso la banca BANCO DI NAPOLI – SANPAOLO IMI - AGENZIA DI NAPOLI DI VIA ROMA N. 177/178, con sede alla Via Roma n. 177/178 in Napoli, in persona del Direttore p.t., fino alla concorrenza della somma di €. 3873,07 ai sensi dell'art. 546 co. 1 c.p.c. di cui €. 2582,05 per il credito azionato ed €. 1291,02 a copertura dei successivi interessi e spese di procedura.

HO FATTO INTIMAZIONE

Alla banca BANCO DI NAPOLI – SANPAOLO IMI - AGENZIA DI NAPOLI DI VIA ROMA n. 177/178, con sede alla Via Roma n. 177/178 in Napoli, in persona del Direttore

p.t. ai sensi dell'art. 492 c.p.c., di non disporre, senza ordine del Giudice, delle somme pignorate ed alla Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate;

HO FATTO INVITO

Alla Regione Campania debitrice, ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 492 c.p.c. con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad essa Regione Campania dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice (art. 492 co 3 c.p.c.);

HO AVVERTITO

La Regione Campania debitrice, della possibilità di poter chiedere, ai sensi dell'art. 495 cpc, di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ad eventuali creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dall'Ente debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione a norma dell'art. 552 e 553 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e degli eventuali crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Infine, ho notificato l'antescritto atto a mani proprie a:

- REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli alla Via S. Lucia

- BANCO DI NAPOLI – SANPAOLO IMI - AGENZIA DI NAPOLI DI VIA ROMA n. 177/178, con sede alla Via Roma n. 177/178 in Napoli, in persona del Direttore p.t..

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Dep. n. **31540/1** € 40,00 Addi 20/12/2013

Cron. **Modello C 37305/1**

NON URGENTE

Il sig. RUSSO AVV. GIULIO-16938 ha depositato n. 1
documenti nonché la somma di € 40,00
Per PIGNORAMENTO C/O TERZI
ad istanza di
RUSSO AVV. GIULIO VS REGIONE CAMPANIA + 1

Addetto ricezione

Si richiede non essendo trascorsi 30 giorni ai sensi
dell'art. 197 del D.P.R. N. 115/02, la restituzione della
somma residuale
Deposito n. 31540/1 Euro

Il Richiedente



-E1101540

Protocollo N. 37305 del 2/1/14

TRIBUNALE DI NAPOLI
V^a BIS

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI CIVILI

ISCRIZIONE A RUOLO CON ELENCO DEL

2/1/14

UDIENZA

28/03/14

ATTIN.

1

AVV.TO

Rossa

gnolo

DATA

27/3/14

up



Sentenza Tribunale delle Acque n. 152/11 Guida Maria / Regione Campania – Riconoscimento debito per credito vantato da Avv. Giulio Russo come attributario (Ns. rif.to G 2105)

Da "Giulio Russo" <giuliorusso@pecstudio.it>
A "avvocatura.civile@regione.campania.it" <avvocatura.civile@regione.campania.it>,
"dg08.uod11@pec.regione.campania.it" <dg08.uod11@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 22 maggio 2014 - 17:34

Spett.le Avvocatura regionale

p.c. Spett.le Settore Genio Civile
Dirigente Responsabile

In riferimento all'oggetto invio documentazione allegata ai fini del riconoscimento del debito specificando che le somme dovute in capo all'avv. Giulio Russo, quale attributario, sono le seguenti:

Da precepto € 2.582,05
Spese Notifica di pignoramento c/o Terzi € 40,00
Spese iscrizione a ruolo esecuzioni del Pignoramento € 158,00
onorario fase introduttiva del pignoramento presso terzi come da Tabella parametri forensi 2014 € 315,00
Totale s. e. e/o o. € 3.095,05

Si precisa che, solo in caso di riconoscimento del debito suddetto non verrà coltivata la procedura esecutiva presso terzi pendente al Tribunale di Napoli.
In attesa di Vs. riscontro e a disposizione per ogni chiarimento del caso porgo cordiali saluti.

Allegati: - Sentenza notificata; Atto di precepto notificato; - Atto di Pignoramento con ricevuta di notifica e ricevuta di iscrizione a ruolo del Tribunale di Napoli Sezione Esecuzioni.

Avv. Giulio Russo
- PATROCINANTE IN CASSAZIONE -
Via Appia, 329 - 81028 Santa Maria a Vico (CE)
Telefono e fax: 0823.808791
E-mail: russogiuilio@libero.it
PEC: giuliorusso@pecstudio.it
C.F. RSS GLI 66S07 B963L
P.IVA 02902600614

Allegato(i)

Atti - avv. Russo Giulio.pdf (3472 Kb)

